

Comune di Alliste

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

Art. 1 - Oggetto.....	pag. 3
Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito..	pag. 3
Art. 3 - Presupposto dell'imposta	pag. 4
Art. 4 - Soggetti passivi ed esenzioni.....	pag. 4
Art. 5 - Obblighi tributari.....	pag. 5
Art. 6 - Misura dell'imposta	pag. 6
Art. 7 - Pagamento e versamento dell'imposta	pag. 7
Art. 8 - Controlli	pag. 7
Art. 9 - Rimborsi e compensazione	pag. 8
Art. 10 - Sanzioni.....	pag. 8
Art. 11 - Contenzioso	pag. 9
Art. 12 - Riscossione coattiva.....	pag. 9
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	pag. 9
Art. 14 - Disposizioni finali.....	pag. 10
Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicazione	pag. 10

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. A decorrere dal 01.04.2022 è istituita l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Alliste.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:

- a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
- e) interventi di marketing turistico e territoriale ivi comprese la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) progetti di creazione e sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss del Codice del Turismo di cui al D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;
- j) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Alliste.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi;
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) i posti tappa escursionistici;
 - e) esercizi di affittacamere;
 - f) i bed & breakfast;
 - g) i campeggi;
 - h) i villaggi turistici;
 - i) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - j) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - k) le case ferie/vacanza;ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche in caso di pernottamento in immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.
5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 4 - Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Alliste, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
2. Sono esenti dall'imposta
 - a) i minori, fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - c) i soggetti diversamente abili con invalidità non inferiore al 80%;

- d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- f) gli autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- g) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- h) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- j) i soggetti che a seguito di eventi bellici internazionali sono accolti ed alloggiati in strutture ricettive.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a), e h), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere d) ed e) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 5 - Obblighi tributari

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento sono, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Tale previsione è applicabile, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, con cui è stato inserito il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Conseguentemente, i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta

a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di introduzione dell'imposta di soggiorno da parte dell'ente.

2. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a:

- a) contestualmente all'inizio dell'attività, procedere alla registrazione delle proprie strutture sul portale dell'imposta di soggiorno che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione;
- b) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- c) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
- d) farsi rilasciare dai soggetti passivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le attestazioni e le dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione;
- e) comunicare all'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione dovrà essere compilata anche in assenza di presenze nella struttura;
- f) segnalare all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta;
- g) conservare, per cinque anni, le ricevute, le fatture, le attestazioni e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti

dalle medesime. Qualora la struttura ricettiva non trovi esplicita classificazione si applica la regola dell'analogia.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3. La misura della tariffa base, con l'atto deliberativo di cui al comma 2, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno stabiliti nel medesimo provvedimento.

Art. 7 - Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del presente regolamento corrispondono l'imposta ai soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. I soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento effettuano il versamento al Comune di Alliste dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, con le seguenti modalità:

a) bonifico bancario;

b) tramite le procedure telematiche predisposte dall'Amministrazione;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale;

4. Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 8 - Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 7.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti ritenuti rilevanti;
 - b) inviare ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la mancata conservazione delle attestazioni e delle dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), del presente regolamento e la mancata o tardiva risposta ai questionari di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ai sensi dell'art. 13.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili, nonché il regolamento generale delle entrate.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul Portale del Federalismo Fiscale.
2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web dell'Amministrazione.